



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

UST CISL Monza Brianza Lecco

Approvato

*Regolamento approvato dal Consiglio Generale Ust Cisl Monza Brianza Lecco del 22 marzo 2013;
modificato dal Consiglio Generale Ust Cisl Monza Brianza Lecco del 6 novembre 2017; modificato
da Consiglio Generale del 19 dicembre 2022.*

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Sede pag. 2

Iscrizione e Tesseramento

Articolo 2 - Iscrizione pag. 2

Incompatibilità – Rotazione – Limiti - Età

Articolo 3 pag. 3

Organismi

Articolo 4 - Congresso pag. 3

Articolo 5 – Consiglio Generale pag. 4

Articolo 6 – Convocazione del Consiglio Generale pag. 4-5

Articolo 7 - Commissioni pag. 5

Articolo 8 – Comitato Esecutivo pag. 5

Articolo 9 – Convocazione del Comitato Esecutivo pag. 5

Articolo 10 – La Segreteria pag. 6

Articolo 11 - Votazioni pag. 6

Norme di Comportamento

Articolo 12 – Impegni dei Rappresentanti della Cisl pag. 6

Gli Enti, le Associazioni, le Società della Cisl

Articolo 13 pag. 7

La Gestione del Patrimonio

Articolo 14 – Beni mobili e immobili pag. 7

Articolo 15 pag. 8

Articolo 16 – Bilanci pag. 8

Adeguamenti Statutari e/o Regolamentari

Articolo 17 pag. 9

Articolo 18 - Rinvio pag. 9

Premessa

Articolo 1 – Sede

L'Unione Sindacale Territoriale della CISL Monza Brianza Lecco ha Sede Legale a Monza in Via Dante n. 17/A e la Sede Amministrativa a Lecco in Via Besonda Inferiore n. 11.

Iscrizione e Tesseramento

Articolo 2 - Iscrizione

La domanda d'iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività.

In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Iaddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione iscriversi con riferimento all'articolo 31 L. 300/70 e art. 3 D.Lgs 564/96.

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto.

All'iscritto/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, entro il 30 aprile, per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e per le quali/i quali non sia cessata l'iscrizione, va convalidata l'iscrizione per l'anno in corso.

Le Federazioni di Categoria ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione online delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei Servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Incompatibilità - Rotazione – Limiti - Età

Articolo 3

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione

Le/I componenti delle Segreterie di Categoria e dei livelli Confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria della FNP.

La/Il Dirigente, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non consecutivi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una categoria pluricomposta.

Il dirigente che viene eletto a due o più cariche tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive. In caso di inadempienza gli organi competenti lo dichiareranno decaduto dalla carica alla quale venne eletto successivamente alla prima conferitagli.

Anche per gli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche valgono le incompatibilità.

Per quanto non esplicitato nel presente articolo valgono le norme previste dallo Statuto Confederale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Organismi

Articolo 4 - Congresso

Il Consiglio Generale emana: il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso, contestualmente alla convocazione dello stesso, ed approva il regolamento di funzionamento, individuando le percentuali utili ad una equilibrata presenza di genere.

La FNP partecipa al Congresso della UST con un numero di delegati pari al 25% del totale della media degli associati della Cisl - pensionati compresi - del quadriennio precedente, nella struttura territoriale.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste un'appropriata percentuale. I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i. Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 5 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale dalla UST è così composto:

a) da n.67 componenti eletti nel Congresso, di cui 11 candidati FNP; qualora ne risultasse eletto un numero inferiore di 11, il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;

b) da un componente di diritto per ogni Federazione Territoriale di Categoria di prima affiliazione nella persona della/del Dirigente Responsabile comunque denominato;

c) da n. 30 componenti in rappresentanza delle Categorie, di cui 10 della FNP, in

proporzione al numero degli iscritti;

d) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile;

Va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani.

I rappresentanti di cui alla lettera c) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali, che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

La rappresentante di cui alla lettera d) è nominata dal Consiglio Generale UST, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Femminile, di norma, nella prima sessione successiva al Congresso.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza di genere almeno pari al 30%.

Al Consiglio Generale parteciperanno, con solo diritto di parola, i Responsabili Territoriali di: Inas, Caf, Ial, Sicet e i Rappresentanti nei Comitati degli Enti Previdenziali di estrazione CISL nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ANTEAS, ANOLF).

Inoltre, nel limite massimo del 5% del numero dei consiglieri, il Consiglio Generale può nominare, ad integrazione del Consiglio medesimo, operatori e/o esperti che partecipano ai lavori con il solo parere consultivo.

Possono candidarsi, per essere eletti nel Consiglio Generale, tutti gli iscritti della UST tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma dei comma b) e c) del presente articolo.

Il numero dei rappresentanti della Federazione Territoriale dei Pensionati sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale della UST.

I rappresentanti della FNP, nel Consiglio Generale UST, saranno eletti, per il 50%, dal Direttivo FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso UST.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti al Congresso, questa sarà ricoperta da colui/colei che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.

In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Articolo 6 - Convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso della UST in prima sessione, per l'elezione delle cariche, di regola in chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura.

La/Il componente più anziano dell'Ufficio di Presidenza presiede il Consiglio Generale fino all'elezione della Segreteria.

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale, prevista dall'articolo 16 dello Statuto, deve essere effettuata con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale è effettuata dalla Segreteria della UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC.

In apertura dei lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria della UST.

Articolo 7 - Commissioni

Il Consiglio Generale può costituirsi in Commissioni per materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni

deliberanti.

Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono avvalersi della partecipazione in forma consultiva di operatori o esperti sulla materia in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare di temi internazionali.

Articolo 8 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) componenti la Segreteria UST;
- b) n° 22 componenti il Consiglio Generale elette/i nel proprio seno;
- c) Responsabile del Coordinamento Femminile;

Vi partecipano, con diritto di parola, le/i Responsabili dei Dipartimenti costituiti a supporto della Segreteria, le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ANTEAS, ANOLF).

Articolo 9 - Convocazione del Comitato Esecutivo

L'Esecutivo è convocato dalla Segreteria in forma scritta, almeno 8 giorni prima della riunione, salvo che la convocazione non contenga esplicita motivazione d'urgenza.

L'ordine del giorno è fissato dalla Segreteria.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale; in sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto o da un componente la Segreteria allo scopo delegato dal Segretario Generale.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC.

Articolo 10 – La Segreteria

La Segreteria è composta da n° 3 componenti.

La composizione dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Articolo 11 - Votazioni

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/a Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Norme di Comportamento

Articolo 12 - Impegni dei Rappresentanti della Cisl

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente agli organismi designanti, ricevono dagli stessi le necessarie istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione.

Il mancato adempimento di tale impegno viene segnalato dalla Segreteria all'Esecutivo, che può decidere la revoca del mandato.

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza, ai rimborsi o ad altri emolumenti derivanti da incarichi coperti su designazione sindacale, vengono disciplinate - per tutta l'Organizzazione - da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale, nel Regolamento Economico.

Gli Enti, le Associazioni, le Società della CISL

Articolo 13

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello Nazionale, Regionale e/o Territoriale.

È previsto un coordinamento del sistema servizi a livello Nazionale e Regionale.

Quando negli Statuti degli Enti, delle Associazioni e delle Società collaterali alla Cisl sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti o Responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

La Confederazione può disporre controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società, dei Servizi, degli Enti e delle Associazioni promosse o costituite dalle strutture Cisl. Tali verifiche e controlli saranno affidate al Servizio Ispettivo.

La Gestione del Patrimonio

Articolo 14 - Beni mobili e immobili

I beni mobili e immobili, a qualunque titolo acquisiti, costituenti patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere - a seconda della loro natura - registrati e inventariati.

Di tali beni l'Unione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo - ove necessario - alla stipula di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

Quando, per la miglior gestione dei beni mobili e immobili, la UST costituisce forme societarie, spetta all'Esecutivo designare i rappresentanti della CISL.

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i Rappresentanti Legali delle Federazioni e della Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 15

Le Organizzazioni: Confederale, di Federazione di categoria e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture Confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i Dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, Categoricali e Territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, di Federazione di Categoria e Territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazione di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i, e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

Articolo 16 - Bilanci

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture in conformità alle norme ed alla modulistica decise dalla Confederazione.

I bilanci devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/dei operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

I bilanci dovranno essere approvati dai competenti organismi delle strutture e dovranno essere inviati entro le date previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dal livello Confederale e sottoposte ad ispezioni amministrative secondo le procedure previste.

Adeguamenti Statutari e/o Regolamentari

Articolo 17

Le strutture devono adeguare lo Statuto ed il relativo Regolamento a quelli Confederali dalla loro approvazione entro 3 mesi.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto altro non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Confederale e/o Usl.